

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 496/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1° gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 ⁽¹⁾ (regolamento SPG), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il considerando 12 del regolamento (CE) n. 732/2008 prevede che il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l'accesso in esenzione dai dazi al mercato comunitario per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite.
- (2) A norma dell'articolo 25, lettera b), del regolamento SPG la Commissione adotta le modifiche rese necessarie da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori.
- (3) La Repubblica del Sud Sudan (di seguito il «Sud Sudan») è divenuta uno Stato indipendente. Il 14 luglio 2011 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/65/308 che riconosce il Sud Sudan come membro delle Nazioni Unite.
- (4) Il 18 dicembre 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/67/136 con la quale il Sud Sudan è stato aggiunto all'elenco dei paesi meno sviluppati.
- (5) Le Antille olandesi sono state dissolte. Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Curaçao e Sint Maarten (parte neerlandese) sono attualmente paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1106/2012, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori ⁽²⁾, ha soppresso le Antille olandesi dalla versione della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione e del commercio tra i suoi Stati membri, valida a decorrere dal 1° gennaio 2013, ed ha incluso nella stessa Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Curaçao e Sint Maarten (parte neerlandese) e il Sud Sudan.
- (7) Di conseguenza, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento SPG nel modo indicato di seguito. Le Antille olandesi devono essere eliminate dalla colonna B dell'allegato I del regolamento SPG. Il Sud Sudan, Bonaire, Sint Eustatius e Saba, Curaçao e Sint Maarten (parte neerlandese) devono essere inclusi nella colonna B dell'allegato I del regolamento SPG. Il Sud Sudan deve essere inserito anche nella colonna D dell'allegato I del regolamento SPG tra i paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7.